

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23807 Anno 2020

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udiienza: 13/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SANTINI VITO n. a Palermo il 4/4/1992

avverso l'ordinanza emessa in data 16/12/2019 dal Tribunale del Riesame di Palermo

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

lette le conclusioni del P.g., Dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore, Avv. Daniele Livreri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, respingeva la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse del Santini avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di rapina aggravata commesso in data 14/10/2019.

Il collegio cautelare riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell'indagato all'illecito ascrittogli e ravvisava un concreto ed attuale rischio di recidivanza alla

luce degli specifici, reiterati e recenti precedenti che militano a suo carico, indicativi di un'ostinata tendenza a delinquere.

Segnalava, altresì, in punto di adeguatezza della misura imposta che il prevenuto aveva commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva all'esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione di un residuo pena e argomentava ampiamente sull'inettitudine della concomitante restrizione in carcere dell'indagato per altri titoli a neutralizzare gli indicatori di concretezza ed attualità della rilevata pericolosità sociale del medesimo.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Daniele Livreri, deducendo:

2.1 il vizio di motivazione per travisamento della prova. La difesa rappresenta che in sede di riesame deduceva l'insussistenza di esigenze cautelari, segnalando con apposita memoria come dalla documentazione in atti risultasse che già in fase di emissione e notifica dell'ordinanza custodiale il Santini era detenuto in carcere per scontare una pena definitiva di anni 5 mesi 4 di reclusione per una rapina aggravata, circostanza attestata anche dalla nota della Questura di Palermo allegata al fascicolo. Siffatti documenti evidenziavano l'impossibilità per il prevenuto di recuperare anche temporaneamente lo *status libertatis*, atteso il fine pena fissato al 17/2/2025. Tuttavia, il collegio cautelare ha affermato che la difesa non ha documentato che l'indagato trovavasi ristretto per un titolo ostativo all'ammissione a misure alternative, così incorrendo in travisamento della prova, avendo omesso di valutare l'ordine di esecuzione in atti, pur trattandosi di documento decisivo ai fini della valutazione della ricorrenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso non merita accoglimento in quanto infondato. La difesa lamenta che il collegio cautelare ha omesso di considerare, ai fini della valutazione circa la ricorrenza delle esigenze cautelari, che il ricorrente trovasi ristretto in espiazione pena sulla base di un titolo documentato in atti che è ostativo all'accesso agli istituti premiali.

La tesi difensiva fa leva sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua lo stato di preesistente detenzione in espiazione pena del soggetto cautelato è circostanza idonea a neutralizzare la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. qualora debba escludersi, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative, almeno in un lasso temporale prossimo (Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal Ahmid, Rv. 265070; Sez. 4, n.45408 del 17/11/2010, Shehi, Rv. 249235; n.5633 del 13/11/2013, dep. 2014, Torti, Rv. 258176; Sez. 2, n. 29113 del 3/5/2019, Kahi, non mass.) e costituisce onere dell'indagato l'allegazione dei dati relativi al titolo di carcerazione e al residuo di pena da scontare al fine di consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure.

Secondo il richiamato orientamento, pacificamente, lo stato di detenzione dell'indagato non incide in assoluto sulla possibilità di ritenere sussistenti le esigenze cautelari sebbene la custodia conseguente all'esecuzione di pregresse condanne sia destinata a riverberare i suoi effetti, in particolare, sul pericolo di fuga e sul rischio di reiterazione di condotte della stessa specie, imponendo al giudice della cautela di tener conto dello stato di detenzione alla luce degli effetti specialpreventivi propri del trattamento cautelare, considerando –altresì– la possibile modulazione della fase esecutiva secondo il regime ordinamentale in vigore.

3.1 Altro indirizzo interpretativo reputa, invece, che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale, anche in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498): infatti, l'ordinamento penitenziario prevede una vasta gamma di opportunità per l'attenuazione del regime carcerario e l'anticipato recupero di ampi spazi di libertà personale (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066 in fattispecie di condanna all'ergastolo; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 5, n.28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535) e siffatta opinione è stata reiteratamente affermata anche a seguito della L. 47/2015 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017 cit.; Sez. 1, n. 47878 del 26/9/2019, Trapani, in tema di criminalità mafiosa; n. 47877 del 26/9/2019, Liga; n. 46636 del 25/10/2019, Reguig ed altre in dettaglio richiamate da Sez. 1 n. 3762/19), alla luce della declinazione del medesimo operata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, l'"attualità" del pericolo di recidivanza, prevista nel testo della lett. c), comma 1, dell'art. 274 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede l'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, indicando invece la continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, restando ancorato il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (*ex multis* Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749).

4. Deve condividersi l'assunto della richiamata sentenza Bastone circa la diversità di perimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende impraticabile per il giudice della cautela una valutazione prognostica riferita ad altri titoli, specie se afferenti altri ambiti procedimentali, come pure l'osservazione circa l'impossibilità di ravvisare nel vigente ordinamento preclusioni assolute alla possibilità di riacquistare la libertà che rendano agevole siffatta prognosi.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1ter, disp. att. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma il 13 luglio 2020

Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Domenico Gallo

